# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA -

(N. 2310)

# DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BACICCHI, SEMA, LI VIGNI, BORSARI e MARANGONI

#### COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 1975

Proroga, con modifiche, della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolato per la zona di Gorizia

Onorevoli Senatori. — Sono noti i motivi che indussero il Parlamento e il Governo ad emanare la legge 1° dicembre 1948, n. 1438, istitutiva della zona franca nella provincia di Gorizia.

Essi vanno ricercati nella necessità di incentivare lo sviluppo economico e sociale di una zona duramente colpita dalle conseguenze della guerra fascista, che videro gran parte del suo territorio, l'83 per cento, e della sua popolazione, oltre il 40 per cento, passare alla Repubblica di Jugoslavia; nella conseguente emarginazione geo-politica in cui venne a trovarsi; nella impossibilità di poter creare, con le sole proprie forze le condizioni per la sua sopravvivenza.

E si deve riconoscere che le agevolazioni allora concesse hanno contribuito, almeno per un certo periodo, a sostenere attività industriali e commerciali, con benèfici effetti per gli investimenti e per l'occupazione; che le popolazioni ne hanno tratto degli altri vantaggi in virtù dell'esenzione fiscale a favore di alcuni prodotti di largo consumo popolare.

Oggi però si deve altrettanto chiaramente riconoscere che, in seguito a fattori oggettivi e soggettivi, quasi tutti i benefici derivanti dal regime di zona franca sono venuti a cadere. Per cui, permanendo in grandissima parte le condizioni che portarono alla sua istituzione e che ne impongono una proroga, si rende nel contempo necessaria una profonda modificazione della legge istitutiva e delle stesse successive modifiche.

Le ragioni che ne consigliano il rinnovo sono da ricercarsi nell'insufficiente sviluppo economico di Gorizia, della sua provincia e della intera regione Friuli-Venezia Giulia, dovuto alla loro permanente emarginazione rispetto al resto del Paese, al fatto che si trovano ai confini non solo della Nazione, ma del MEC e della NATO. Di questa situazione, a causa di una sbagliata politica generale, a partire da quella estera e militare, sono ancora una volta quelle terre a pagarne le conseguenze più dure: mancato incremento demografico, forte emigrazione, calo preoccupante dell'occupazione, riduzione degli investimenti ne sono gli aspetti più significativi.

Verso queste zone di confine tanto provate dalle vicende internazionali e dallo stesso irregolare processo di sviluppo interno, deve andare la doverosa attenzione del Parlamento e del Governo.

Tanto più che esse sono chiamate a svolgere — al di là delle loro esigenze di progresso — una funzione nazionale nei rapporti con i Paesi confinanti, debbono e posso-

#### LEGISLATURA VI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

no diventare un ponte fecondo, nell'interesse proprio e dell'intero Paese, per gli scambi economici, commerciali, turistici e culturali con l'Europa centro-orientale.

Questo ruolo viene ad essere esaltato proprio dal recente accordo Italia-Jugoslavia per la definizione dei confini.

È in questa visione globale che lo Stato italiano deve guardare, come ad un proprio interesse generale, allo sviluppo economico, sociale e civile di quelle terre e deve intervenire concretamente per favorirlo in tutti i modi.

Il rinnovo dello strumento della zona-franca di Gorizia può esserne uno, anche se non il solo. Altri debbono e possono essere: l'apertura di nuovi valichi confinari; l'abilitazione della stazione ferroviaria per il traffico con i Paesi terzi e il suo potenziamento; la costruzione di grandi infrastrutture, eccetera.

Il tutto nel quadro di una organica programmazione regionale, che esalti il ruolo delle singole realtà provinciali e locali, nelle quali Gorizia ha una propria precisa e specifica collocazione e funzione.

Questi i motivi di fondo, assieme al permanere di pesanti servitù militari, che impongono di prorogare il regime di zona-franca, visto, ripetiamo, come uno degli strumenti atti al raggiungimento di più avanzati traguardi sul piano locale e generale.

Ma a questo fine è necessario pure modificare radicalmente l'attuale legge per adeguarla alle esigenze di oggi e per superare limiti dovuti a fattori internazionali (si pensi, per esempio, ai regolamenti della CEE nel frattempo intervenuti e che annullano i be nefici per molti generi contingentati) e vere e proprie degenerazioni rispetto alle finalità della legge istitutiva, che hanno portato, anche a causa di una gestione errata e favoreggiatrice di interessi di parte, a privilegiare, in modo talvolta scandaloso, interessi particolari invece che quelli più generali dell'economia locale e delle popolazioni interessate.

E proprio al superamento di questi limiti o di queste distorsioni tende il nostro disegno di legge.

Esso si propone, in primo luogo l'aumento e la « mobilità » dei contingenti previsti dalle

tabelle allegate, allo scopo di favorire lo sviluppo dell'industrializzazione e quindi dell'occupazione, soprattutto a beneficio delle piccole e medie aziende. La « rigidità » delle attuali tabelle è infatti una delle cause di fondo delle inoperatività della legge, almeno per quanto riguarda le sue finalità primarie, venutasi a determinare negli ultimi anni. Sempre allo scopo di favorire l'insediamento di nuovi stabilimenti industriali, la zona prevista dall'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, viene estesa a tutto il territorio dei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo.

Individuando nel tipo di gestione attuale un'altra delle cause delle degenerazioni e delle distorsioni venutesi a riscontrare, i proponenti ravvisano l'assoluta necessità di addivenire ad una sua profonda democratizzazione e a tale scopo propongono che la gestione sia affidata ad un consorzio da costituirsi tra gli enti locali direttamente interessati, facendo proprie le richieste contenute in un ordine del giorno votato all'unanimità meno un astenuto — dal Consiglio comunale di Gorizia, con il quale si chiede che la gestione della zona franca sia affidata agli enti locali, avvalendosi della collaborazione tecnica della Camera di commercio, industria ed agricoltura.

A tale scopo il nostro disegno di legge prevede pure che il consorzio provveda ad emanare un nuovo regolamento, che, approvato con legge regionale, colleghi l'istituto della zona franca alle esigenze di una organica e coordinata programmazione regionale.

L'affidamento del previsto « fondo di prelievo », da destinarsi alle finalità previste dal presente disegno di legge, all'Amministrazione provinciale di Gorizia risponde alle stesse esigenze.

Siamo convinti che le innovazioni da noi proposte non solo siano conformi alle richieste ripetutamente espresse da tutte le componenti politiche, economiche, sindacali e sociali della provincia di Gorizia, ma possano assicurare, in una nuova realtà, una reale efficacia allo strumento di cui si propone il rinnovo, nell'interesse delle popolazioni locali, della regione Friuli-Venezia Giulia e dell'intero Paese.

Con tale convinzione ne raccomandiamo l'approvazione.

#### LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### **DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

La legge 1º dicembre 1948, n. 1438, come modificata con leggi 11 dicembre 1957, numero 1226, 2 febbraio 1967, n. 7 (di conversione del decreto-legge 5 dicembre 1966, numero 1036); 27 dicembre 1973, n. 846, e con l'integrazione apportatavi dall'articolo 20-bis della legge 19 febbraio 1965, n. 28, è prorogata al 31 dicembre 1990 con le modifiche di cui agli articoli seguenti.

## Art. 2.

Le tabelle *A* e *B* previste dall'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, convertito, con modificazioni, nella legge 2 febbraio 1967, n. 7, sono sostituite dalle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

#### Art. 3.

La tabella A di cui al precedente articolo comprende i contingenti introdotti attraverso la dogana di Gorizia e destinati al fabbisogno della popolazione dei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo e, nei limiti delle quote annualmente stabilite dal Consorzio di cui all'articolo 5 della presente legge, alla popolazione residente nel territorio di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 1º dicembre 1948, n. 1438.

È ammessa la preventiva lavorazione, presso gli stabilimenti operanti nel territorio dei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo, dei contingenti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5 della tabella A annessa alla presente legge. La tabella B comprende i contingenti destinati agli stabilimenti industriali operanti nel territorio dei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle finanze, da emanarsi su motivata proposta del consorzio di cui al successivo articolo 5, le tabelle di cui ai precedenti commi potranno essere variate quantitativamente e qualitativamente, con scadenza annuale, fermo restando peraltro il valore globale delle agevolazioni.

#### LEGISLATURA VI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### Art. 4.

L'esenzione decennale di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 1º dicembre 1948, n. 1438, si intende trasferita sulle imposte di cui agli articoli 26, ultimo comma, e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

### Art. 5.

L'articolo 1 della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, è sostituito dal seguente:

« Il servizio di contingentamento e di ripartizione dei prodotti e delle materie prime immessi nel territorio dei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo, in esecuzione di quanto previsto dalla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e successive modificazioni, è affidato ad un consorzio costituito tra i comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo e l'Amministrazione provinciale di Gorizia. Alla designazione dei rappresentanti dei predetti enti locali nell'assemblea del consorzio, si procede con voto limitato, in modo da assicurare la presenza delle minoranze nell'assemblea stessa.

Per l'amministrazione del servizio di cui al primo comma del presente articolo, il consorzio si avvale degli uffici, delle strutture e del personale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia.

Il contributo e la riscossione dei diritti fissi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, già modificata con legge 18 ottobre 1960, n. 1225, sono trasferiti al consorzio ».

# Art. 6.

La fissazione dei prezzi massimi di vendita dei prodotti contingentati destinati alla popolazioni, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, è di competenza del Comitato provinciale prezzi.

# Art. 7.

Per tutto il periodo di applicazione della presente legge è riconosciuta al consorzio di cui all'articolo 5 la facoltà di imporre

## LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e di riscuotere un diritto di prelievo sui contingenti di cui alle tabelle allegate alla presente legge, nei limiti massimi dell'80 per cento dell'agevolazione fiscale sui contingenti medesimi.

La misura del diritto di cui al precedente comma sarà determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle finanze, su motivata proposta del consorzio.

I proventi del diritto di cui ai commi precedenti affluiranno ad un Fondo destinato esclusivamente al finanziamento di progetti di sviluppo socio-economico della provincia di Gorizia, inseriti nella programmazione regionale.

Alla gestione del Fondo, secondo le destinazioni previste dal comma precedente, provvederà l'Amministrazione provinciale di Gorizia.

Il bilancio del Fondo sarà allegato al bilancio dell'Amministrazione provinciale di Gorizia.

# Art. 8.

Il diritto speciale sui generi agevolati previsto a favore dei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo dalla legge 1º novembre 1973, n. 762, è abrogato.

## Art. 9.

Gli organi del consorzio di cui all'articolo 5 della presente legge dovranno essere formati entro il 30 giugno 1976.

Entro il 30 settembre 1976 il consorzio adotterà un nuovo regolamento per l'amministrazione del servizio di cui al primo comma dell'articolo 5, da approvarsi con legge regionale.

Fino a tale data, l'amministrazione del servizio di cui al primo comma del medesimo articolo 5, nonchè la facoltà prevista dall'articolo 7, sono transitoriamente demandate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia.

### Art. 10.

La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 1976.

# LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

# TABELLA A

Numero progressivo	PRODOTTO	Contingente annuo
1	Bestiame bovino (resa 50½)	Tonn. 2.000
2	Carni macellate fresche, anche refrigerate e congelate	» 2.000
3	Burro e grassi alimentari	» 750
4	Olii alimentari	» 800
5	Caffè	» 650
6	Zucchero	» 4.000
7	Birra di produzione nazionale	Hl. 15.000
8	Birra di produzione estera	» 1.500
9	Pesce preparato e comunque conservato	Tonn. 500
10	Funghi e legumi secchi	» 500
11	Frutta secca e succhi di frutta, frutta preparata e comunque conservata	» 250
12	Formaggi e latticini	» 1.000
13	Salumi, carni insaccate, affumicate e stagionate e comunque preparate e in scatola	» 1.500
, 14	Liquori e distillati da cereali	Ha. 1.500
15	Legnami per costruzioni e lavoro	Mc. 3.000
16	Benzina	Tonn. 30.000
17	Gasolio	» 15.000
18	Lubrificanti	» 500
19	Mais	» 1.500
20	Farina di soja	» 150
21	Farina di pesce	» 150

# LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

# TABELLA B

Numero progressivo	PRODOTTO	Co	ontingente annuo
1 .	Zucchero	. Tonn.	6.000
2	Cacao	. »	500
3	Burro di cacao	. ».	250
4	Glucosio	. »	3.000
5	Spiriti	. Ha.	5.000
6	Barre di ferro o di acciaio, non profilate, tonde, ecce tera; barre o verghe profilate di ferro o di acciaio ferri e acciai in vergella o bordione; lamiere di ferro o di acciaio anche zincate, piombate o stagnate nastri di ferro o di acciaio; filo di ferro greggio	; o ;;	
	o zincato	. Tonn.	25.000
7	Legname per costruzione e legname da lavoro, anche sfogliato	e . Mc.	25.000
8	Acqua ragia	. Tonn.	110
9	Albumina	. · »	5
10	Coloranti chimici	. »	45
. 11	Carta e cartoni	. »	20.000
12	Olii combustibili per forni e caldaie, densi, semifluid e fluidi	i . »	80.000
13	Filati di cotone, non preparati per la vendita al minute	o Kg.	4.000.000
14	Tessuti di cotone greggi	. »	6.000.000
15	Filati di fibre tessili sintetiche e artificiali non preparat per la vendita al minuto, in fiocco, greggi	i . »	500.000
15	Tessuti di fibre tessili sintetiche e artificiali, in fiocco greggi	, . M.	1.000.000
17	Energia elettrica	. Kwh.	120.000.000
18	Bronzo e leghe varie	. Tonn.	50